

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 22/03/2013

Oggetto: Voucher – principio di cassa -concetto di anno solare e di accessorietà -

Circolare numero: 008/2013

In sintesi

Ai fini dell'applicazione della normativa sul lavoro occasionale accessorio, il concetto di anno solare coincide con il periodo 1/1 – 31/12.

Con riferimento all'individuazione del limite economico per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio, deve prendersi a riferimento il momento di percezione dei *voucher* da parte del prestatore d'opera.

Approfondimento

La norma di riferimento sul lavoro occasionale accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003) prevede che *“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo (...) a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”*.

Atteso che per anno solare la Pubblica Amministrazione in genere intende il periodo coincidente con l'anno di calendario, ossia il periodo 1/1 – 31/12, si ritiene che a tale arco temporale debba farsi riferimento per individuare il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio.

Riguardo alla determinazione del limite economico per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio – che si ricorda essere pari a € 2.000,00 netti per ciascun lavoratore per imprese e studi professionali, a € 5.000,00 netti per privati, enti e associazioni, (in ogni caso entro i € 5.000 netti complessivi per lavoratore ridotti a € 3.000 per percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito) – si ritiene debba farsi riferimento al momento di percezione dei *voucher* da parte del prestatore d'opera (principio di cassa) e non a quello di effettuazione delle prestazioni lavorative (principio di competenza).

Al fine di monitorare il rispetto di tale limite, sarà pertanto necessario farsi rilasciare dal prestatore di lavoro occasionale accessorio una specifica dichiarazione, come quella riportata in allegato alla presente circolare, nella quale lo stesso dichiarerà se nell'anno solare in corso (1/1 – 31/12) ha già percepito o meno - ed eventualmente per quale importo - compensi da lavoro occasionale accessorio.

Nonostante i recenti chiarimenti forniti dal Ministero che attribuisce all'accessorietà un significato meramente economico (2.000/5.000€), sussistono tuttora incertezze sul significato da attribuire al termine “accessorio”-“meramente occasionale” riferito a questa particolare tipologia di lavoro; si ritiene pertanto prudente ricorrere ai Vouchers prevalentemente per quelle prestazioni lavorative che non rientrino nelle attività caratteristiche proprie dell'Azienda (core business – attività principale).

Spettabile

DICHIARAZIONE COMPENSI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

L'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276, fissa i seguenti limiti ai compensi di lavoro accessorio che un lavoratore può percepire nel corso di ciascun anno solare:

- *2.000 euro netti da ogni singolo committente (imprenditori o liberi professionisti)*
- *5.000 euro netti da ogni singolo committente (privati, enti pubblici, associazioni ed altri soggetti che non svolgono attività commerciale)*
- *5.000 euro netti complessivi (3.000 euro per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)*

Al riguardo il/la sottoscritto/a XXX, nata/o a XXX il XXX, dichiara che nel corso dell'anno solare (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013):

- non ha percepito alcun compenso da lavoro occasionale accessorio
- ha già percepito compensi da lavoro occasionale accessorio per un importo complessivo netto di euro _____

Udine,

Il prestatore di lavoro
